

# In caso di contrasto, il dispositivo prevale sulla motivazione differita

---

Corte di cassazione, Sezione VI, sentenza 20 dicembre 2010, n. 44642 - Pres. De Roberto; Rel. Citterio

*Va affermato il principio secondo cui, in caso di dispositivo letto in udienza con separata e successiva stesura della motivazione, nella diversità tra dispositivo e motivazione della sentenza è prevalente il primo. Tale soluzione, tuttavia, opera nelle ipotesi in cui il dispositivo sia privo di intrinseca incoerenza o di parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla definizione della pena irrogata, omissioni non colmabili con il ricorso ad automatismi ricavabili dall'applicazione al caso concreto della disciplina generale.*

---

Con sentenza in data 5.5.2008 il GIP di Catanzaro definiva un processo con rito abbreviato a carico di più imputati per una serie di omicidi risalenti agli anni dal 1979 al 1991, in particolare e tra l'altro dichiarava:

DR colpevole del delitto di cui al capo AG e, con le attenuanti generiche di cui all'art. 116 c.p. equivalenti, lo condannava alla pena di quindici anni di reclusione;

M colpevole dei delitti di cui ai capi D, I, e V e, con le attenuanti generiche equivalenti alle sole aggravanti ritenute in sentenza, ritenuta la continuazione tra i soli capi D ed I, lo condannava alla pena di trenta anni di reclusione;

P colpevole dei delitti di cui ai capi A, B, D, H, N, AA, AD, AF, AG, AL e, ritenuta l'autonoma continuazione tra i capi B, D, H, N e tra i capi AD e AF, lo condannava alla pena dell'ergastolo.

Provvedeva altresì sulle pene accessorie e sulle domande civili proposte dal Comune di Co-senza contro P e M e dal Comune di Rende e dai congiunti di L contro P.

1.1. La Corte d'assise d'appello di Catanzaro definiva il processo di secondo grado in data 9.10.2009.

Dal *dispositivo della sentenza* risulta che, in parziale riforma, tra l'altro:

- riconosceva anche al P le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, riducendo la pena a trenta anni di reclusione;
- giudicava prevalenti le attenuanti generiche riconosciute a M e, estesa la continuazione a tutti i reati a lui contestati e ritenuti, gli riduceva la pena a diciassette anni di reclusione;

- quanto al DR riteneva la continuazione "con i fatti" di cui alla sentenza definitiva della medesima Corte distrettuale in data 6.11.1998, rideterminando la pena complessiva in sette anni due mesi di reclusione.

La *motivazione della stessa sentenza*, depositata il successivo 16.12.2009, quanto alla posizione del P argomenta invece del riconoscimento anche per lui della continuazione tra tutti i reati e di una pena finale di venti anni di reclusione.

2. Ricorrono il procuratore generale distrettuale e tutti gli imputati.

2.1. [omissis]

2.2. [omissis]

2.3. P, con il medesimo avv. M, ricorre per i seguenti motivi di violazione di legge e vizi di motivazione:

- i primi tre motivi corrispondono ai motivi primo, secondo e quarto del coimputato M;
- il quarto denuncia il mancato rinnovamento degli interrogatori con le modalità ex art. 64 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni dello stesso P;
- il quinto motivo deduce come mero errore materiale l'indicazione nel dispositivo della pena di anni trenta in luogo di anni venti.

2.4. Il difensore dei ricorrenti M e P ha anche presentato un atto denominato "motivi nuovi e memoria" depositandolo irritualmente presso la Cancelleria della Corte d'assise d'appello, che svolge in realtà solo deduzioni di contrasto al ricorso del procuratore generale distrettuale.

2.5. Il procuratore generale di Catanzaro denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di applicazione dell'istituto della continuazione per tutti e tre gli imputati: ciò nell'epigrafe, ma in realtà rivolge nel ricorso la prima censura all'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato P. Deduce sul punto che il tempo trascorso dai fatti era neutralizzato dal numero e gravità dei fatti, dal protrarsi nel tempo delle condotte, mentre la valenza delle intervenute confessioni doveva essere ridimensionata per la successiva ritrattazione e per la loro non decisività probatoria.

Il secondo motivo riguarda il riconoscimento della continuazione. Relativamente alle posizioni P e M deduce che la distanza cronologica tra i diversi reati sarebbe incompatibile con la riconducibilità ad un medesimo disegno iniziale sufficientemente specifico. L'omogeneità delle violazioni e la loro riconducibilità a logiche di permanente contrapposizione a gruppi mafiosi non sarebbero elementi idonei a superare il dato cronologico, riconducendo gli episodi a scelta di vita o generica tendenza a porre in essere determinati reati, comunque l'attinenza al generico programma criminoso non essendo idonea a determinare la continuazione anche solo con il delitto associativo. Quanto al DR è dedotta l'omessa motivazione sul punto.

Nell'esposizione del motivo, questo ricorrente evidenzia la differenza nella pena inflitta al P quale deliberata nel dispositivo (trenta anni di reclusione) e quella risultante dalla motivazione (venti anni).

3.1. Il ricorso di DR è inammissibile.

[omissis]

3.2. Il ricorso di M è inammissibile.

[omissis]

3.3. I motivi di P diversi dall'ultimo sono infondati.

I primi tre lo sono per le stesse ragioni argomentate per gli omologhi motivi del coimputato M.

Il quarto motivo è, nei termini in cui è concretamente prospettato nel ricorso, del tutto generico, comunque nulla avendo dedotto il ricorrente sulla decisività per la deliberazione delle dichiarazioni, che si vorrebbero dichiarate inutilizzabili (SU sent. 23868/2009 già richiamata).

Il quinto motivo prospetta come mero errore materiale nella determinazione della pena la discrasia tra dispositivo e motivazione, e di questo si tratterà in immediato seguito.

3.4. Il motivo di ricorso della parte pubblica in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato P è inammissibile perché pone censure di stretto merito, sollecitando un diverso apprezzamento di fatto, precluso in questa sede di legittimità.

Il motivo relativo alla continuazione riconosciuta al DR è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché sul punto la Corte distrettuale ha argomentato in modo non apparente a pag. 24.

Il motivo relativo alla continuazione riconosciuta all'imputato M è inammissibile, perché diverso da quelli consentiti: la Corte d'appello ha giudicato "artificiosa" la riconduzione dei diversi omicidi a continuazioni spezzate in ragione del tempo di consumazione, tra gruppi di delitti, ritenendo che fosse palese l'appartenenza delle tre consumazioni di reato ad un medesimo disegno criminoso, individuabile nell'intento di eliminare sistematicamente tutti i soggetti che potevano creare intralcio o rappresentare un pericolo per l'esistenza e la sopravvivenza del sodalizio (assunto non considerabile solo apodittico o espresso con motivazione apparente, dalla descrizione sommaria dei fatti in sentenza risultando sempre una volontà in qualche modo sanzionatoria che li aveva caratterizzati). Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, non intrinsecamente contraddittorio o manifestamente illogico, laddove collega la volontà di eliminazione - come deliberazione assunta in via definitiva - alla ricorrenza di casi che presentino le caratteristiche previste *ab origine* (Sez. 6, sent. 2960 del 27.9 - 15.1.1999) e che, per contro, coglie la possibile illogicità di una «continuazione a gruppi di omicidi» a fondamento della quale vi sia in realtà solo il dato della (occasionale) contiguità temporale. Rispetto a tale apprezzamento di merito, il motivo del procuratore generale si risolve nella sollecitazione ad una sua mera rivisitazione, non compatibile con il giudizio di legittimità.

Quanto alla continuazione in favore del P, l'inammissibilità del motivo è immediata ed inevitabile conseguenza dell'assenza di una tale corrispondente efficace statuizione nella sentenza impugnata, per quanto di seguito si argomenterà.

3.5. In ordine infatti al trattamento sanzionatorio relativo all'imputato P, il dispositivo esplicita una deliberazione complessivamente, e palesemente, del tutto diversa da quella indicata ed argomentata nella motivazione.

In effetti il dispositivo (anche nella sua formulazione originale ed autonoma letta in udienza, pag. 378 e 379 atti del processo d'appello) contiene, in relazione a P, la sola deliberazione del riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza delle aggravanti ritenute, e la rideterminazione della pena in trenta anni di reclusione (rispetto all'ergastolo deliberato in primo grado).

Nulla è detto né di una modifica del punto della decisione relativo alla continuazione né di un'ulteriore riduzione della pena.

Va anzi evidenziato che il dispositivo è assolutamente coerente sul punto specifico del trattamento sanzionatorio: di fatto, il trattamento che risulta (generiche equivalenti, "passaggio" dall'ergastolo ai trenta anni) è non solo del tutto legittimo ma anche sistematicamente corretto, realizzando un trattamento che nella sostanza ripercorre il percorso logico valutativo che il GIP aveva deliberato in primo grado per il coimputato M.

È noto che la giurisprudenza di questa Corte risolve il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili sul piano astratto (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione), e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l'effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima "esternazione". Il principio di diritto che è stato e va affermato nei casi - come quello che ci occupa - di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione - motivazione non quindi letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo - è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata, omissioni non colmabili con automatismi ricavabili dall'applicazione al caso concreto della disciplina generale (si pensi, per mero esempio, al caso di una pena corrispondente nella sostanza al minimo edittale meno la massima riduzione per le attenuanti generiche e meno la riduzione per il rito abbreviato, in un dispositivo che non citi espressamente la riduzione per il rito ovvero l'eventuale giudizio di bilanciamento pur in presenza di circostanze aggravanti).

Orbene, nella nostra fattispecie, poiché la motivazione non è stata redatta contestualmente alla deliberazione del dispositivo letto in udienza, le diverse statuizioni contenute ed argomentate nella motivazione sono del tutto irrilevanti ad incidere sul *decisum*, che è solo quello contenuto nel dispositivo: ciò perché, come già evidenziato, la statuizione emergente nel dispositivo quanto al P è appunto intrinsecamente coerente e non offre margine alcuno per essere ritenuta originariamente viziata. Ogni eventuale "ripensamento" successivo, che abbia dato origine alla del tutto diversa argomentazione e determinazione contenute nella motivazione è, per quanto osservato, del tutto irrilevante.

3.5.1. Il motivo del procuratore generale volto al contrasto del riconoscimento della continuazione "totale" in favore del P è pertanto, come anticipato, inammissibile, perché tale statuizione non è allo stato contenuta nella deliberazione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro quale formalizzata nel dispositivo letto in udienza. Né la parte pubblica ha "attaccato" specificamente il punto della quantificazione della pena, avendo dichiaratamente richia-

mato la discrasia solo come argomento dialettico a sostegno della tesi dell'eccessiva benevolenza dei Giudici d'appello nei confronti del P.

3.5.2. Alla luce delle considerazioni svolte, anche la formale richiesta, contenuta nel ricorso P, di "correzione dell'errore materiale" va pertanto rigettata. Se alla deliberazione relativa alle attenuanti generiche equivalenti si fosse realmente accompagnata, nel medesimo dispositivo, una esplicita deliberazione di riconoscimento della complessiva continuazione per tutti i delitti per i quali è intervenuta condanna, la pena avrebbe potuto essere quella ritenuta in motivazione (ex art. 73.2 c.p.) e conseguentemente questa Corte avrebbe potuto provvedere ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

Ma l'assenza in dispositivo di alcuna statuizione sulla continuazione, le modalità di confezionamento del dispositivo (dove è assente alcun allarme di anomalia, vuoi sintattica vuoi semantica o pure meramente grammaticale) e la coerenza sistematica intrinseca del trattamento sanzionatorio emergente dal dispositivo indicano che la decisione, consapevole, è stata altra.

3.5.3. Tuttavia, si deve osservare che, sia pure proponendo una soluzione infondata, comunque la parte privata ha dedotto specificamente con il ricorso il punto della discrasia tra dispositivo e motivazione, sollecitandone la rimozione. La denuncia specifica di tale discrasia, tenuto conto della radicale incompatibilità dei due momenti - deliberazione nel dispositivo, spiegazione delle ragioni della deliberazione nella motivazione -, può essere interpretata come doglianza di omessa motivazione del trattamento come in effetti deliberato nel dispositivo.

E poiché è allo stato indubbio che la statuizione del dispositivo è priva di motivazione, consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto della decisione afferente il trattamento sanzionatorio di P: con le precisazioni che seguono.

È in giudicato ex art. 624.1 e 2 c.p.p. il riconoscimento a P delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Tutto quanto ritenuto nella motivazione è assolutamente irrilevante ed inefficace a costituire alcuna preclusione di giudizio favorevole all'imputato: in particolare i relativi passaggi motivazionali afferenti a computo e determinazione della pena, in quanto allo stato del tutto incoerenti con il dispositivo, sono privi di alcuna efficacia vincolante, per sé e in alcuno di essi (dalla determinazione della pena base per il primo reato, al riconoscimento della complessiva continuazione, e così avanti). Il Giudice del rinvio conseguentemente potrà procedere al nuovo esame dei motivi originari di P, relativi ai vari punti che concorrono al trattamento sanzionatorio conclusivo, con pieno esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito della disciplina pertinente al caso, con i soli limiti del già positivamente e legittimamente deliberato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza nonché del massimo di pena, che non potrà essere superiore ai trenta anni di reclusione già deliberati nel dispositivo letto all'udienza del 9.10.2009.

[omissis]

ADA FAMIGLIETTI

Ricercatore di Procedura penale - Università di Roma "Tor Vergata"

## Difformità fra dispositivo e motivazione: variazioni sul tema

*In tema di contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza esiste un orientamento dominante in base al quale il primo prevale sulla seconda; detto principio, tuttavia, non costituisce un canone inderogabile, ma va condizionato al fatto che il dispositivo non sia affetto da incoerenza e che la motivazione sia differita (non contestuale). Secondo qualcuno, la difformità, può essere trattata come vizio della motivazione; e invece, l'asimmetria tra giudizio e comando ha una matrice peculiare, indipendente dal difetto argomentativo, che va epurata perché rischia di influenzare l'esecuzione del titolo.*

### La parte giustificativa della sentenza penale: rilievi di sintesi

La decisione in esame affronta il tema del contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza, patologia che non trova alcuna tipizzazione normativa nel codice di procedura penale, restando come in passato affidata all'interprete.

Secondo quanto disciplinato dagli artt. 544-546 c.p.p., la sentenza penale è «un atto a struttura complessa»<sup>1</sup>, composto dal dispositivo, quale riassunto del comando del giudice, e dalla motivazione, ossia, il tracciato argomentativo attraverso cui sono esposte le ragioni di fatto e di diritto della pronuncia; è possibile, infatti, distinguere una nozione di sentenza-deliberazione, rappresen-

tata dal solo dispositivo, dalla definizione più ampia di sentenza-atto, composta dalla parte decisoria in senso stretto e dalla motivazione<sup>2</sup>.

In un ordinamento dominato dall'obbligo di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali, la giustificazione della decisione persegue due scopi fondamentali. *In primis*, quello "endoprocessuale", per cui è garanzia del controllo provocato dalle parti; in questa ottica il diritto di ricorrere in cassazione riconosciuto dalla Carta fondamentale ha reso «indefettibile il legame tra motivazione e sindacato di legittimità»<sup>3</sup>. Inoltre, emerge la funzione extraprocessuale del dovere giustificativo, espressione del principio di sovranità popolare sancito dall'art. 1 Cost.<sup>4</sup>, dove il

<sup>1</sup> Balsamo, *Motivazione della sentenza*, Spangher (a cura di), *Procedura penale, Dizionari sistematici*, Milano, 2008, 709.

<sup>2</sup> Rigo, *La sentenza, Trattato di procedura penale*, IV, Spangher (a cura di) *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica*, II, Milano, 2009, 669.

<sup>3</sup> Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 186.

<sup>4</sup> Sulle funzioni e le finalità della motivazione: Amodio, *La motivazione*, cit., 185 ss.; Della Monica, *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002, 43 ss.; Iacoviello, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997, 4 ss.; Massa, *Motivazione della sentenza (dir. proc. pen)*, *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, 1 ss.

controllo “esterno” sulle ragioni del decidere rappresenta un possibile strumento per realizzare la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, sancita dall’art. 102, comma 3, Cost.<sup>5</sup>.

La motivazione, quindi, è ad un tempo controllo delle parti sull’atto giudiziario e della società sull’operato del giudice<sup>6</sup>: ciò si traduce, a livello positivo, nell’enunciazione dell’art. 111, comma 6, Cost., quale riconoscimento della pubblicità dei processi e come cerniera che lega la società alla giurisdizione<sup>7</sup>.

Dopo la lettura delle statuizioni con le quali il giudice detta le regole del caso concreto<sup>8</sup>, seguono le argomentazioni di tali scelte; non è casuale che la legge disciplini la redazione dei motivi che giustificano la decisione in un momento immediatamente successivo a quello della stesura del dispositivo.

### Discordanza fra dispositivo e motivazione: dalla rettifica dell’errore materiale all’annullamento

Il codice disciplina distinte modalità di redazione della sentenza-atto, applicabili, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 598 c.p.p., anche al provvedimento conclusivo del giudizio di appello. La prima ipotesi è la motivazione contestuale, data dalla concisa esposizione

dei motivi di fatto e di diritto all’esito della deliberazione, e dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione. Tale modalità di aggregazione della parte motiva alla sentenza-deliberazione, secondo alcuni, dovrebbe rappresentare la forma normale e virtuosa del provvedimento decisorio<sup>9</sup>, muovendo dal dato letterale dell’art. 544, comma 2, c.p.p. laddove prevede il deposito non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia solo «qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio». Il modello contestuale risponde, innanzitutto, a maggiore efficienza nelle formalità di deposito del provvedimento; poi, assicura una conoscenza immediata del *decisum* ad opera delle parti; infine, la garanzia di una struttura unitaria della decisione giurisdizionale appare più aderente agli esiti della camera di consiglio.

La prassi, però, registra un uso dilagante della motivazione differita, con i suoi innegabili riflessi anche in sede di patologie scaturenti dallo scollamento fra giustificazione e comando. Secondo un indirizzo maggioritario, infatti, nel caso di contrasto fra motivazione e dispositivo – esclusa qualsiasi nullità della sentenza (non espressamente prevista)<sup>10</sup> – quest’ultimo prevale trattandosi dell’atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice nel caso concreto<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Amodio, *Motivazione*, cit., 188.

<sup>6</sup> Iacoviello, *La motivazione*, cit., 11.

<sup>7</sup> Amodio, *Motivazione*, cit., 189.

<sup>8</sup> Rigo, *La sentenza*, cit., 669.

<sup>9</sup> D’Ambrosio, sub art. 544 c.p.p., Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, V, Torino, 1992, 575.

<sup>10</sup> Per completezza, si ricorda che, ai sensi degli artt. 426, comma 3, e 546, comma 3, c.p.p. le sentenze sono nulle, oltre che nel caso di mancanza della motivazione previsto dall’art. 125, comma 3, c.p.p., nei casi di mancanza o incompletezza del dispositivo, o quando manca la sottoscrizione del giudice. Al riguardo, Nappi, *Sentenza penale*, *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1329.

<sup>11</sup> Cass., sez. III, 19 novembre 2008, n. 125, *CED Cass.*, 242258; Cass., sez. IV, 5 dicembre 2002, n. 40939, *CED Cass.*, 225346.

Quando la motivazione è depositata successivamente, infatti, il dispositivo è già nato e non può subire modifiche, né può considerarsi integrato dalla porzione argomentativa della sentenza, essendo stato pubblicato in precedenza, al termine dell'udienza. A tal fine, la motivazione assolve una finalità meramente strumentale del *dictum* giurisdizionale; cosicché, per emendare un'eventuale discordanza, è sufficiente la procedura di correzione (artt. 547 e 130 c.p.p.)<sup>12</sup> se si tratta di un errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo: qui il contrasto è solo apparente e la motivazione serve a chiarirne l'effettiva portata del dispositivo<sup>13</sup>.

La soluzione è differente - e il ricorso alla procedura di correzione si rivela inappropriato - quando, nel contrasto fra dispositivo e parte motiva, il comando non contiene un errore immediatamente riconoscibile<sup>14</sup>. In tale ultima ipotesi la sentenza potrà essere annullata, con o senza rinvio, a seconda degli spazi di manovra consentiti alla Corte di cassazione.

Viceversa, all'esito di redazione contestuale della motivazione, poiché dispositivo e parte argomentativa concorrono a formare un unico atto, con conseguente possibilità di reciproca integrazione, non c'è mai prevalenza del primo. In tal caso, infatti, entrambi i segmenti sono dotati di eguale capacità comunicativa del *dictum* giudiziale, tanto da poter integrare, modificare o sostituire il dispositivo con la motivazione<sup>15</sup>. Al riguardo, la

Suprema Corte ha così ritenuto che, quando si è in presenza di un unico documento, il cui contenuto è intrinsecamente contraddittorio e sia impossibile accertare la reale volontà del giudice, questo deve essere considerato assolutamente anomalo e tale anomalia è rilevabile d'ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento stesso.

Le soluzioni illustrate, comunque, non sono incontrovertibili. In effetti, si è ritenuto eccessivo limitare la sinergia tra comando e motivazione alla sola ipotesi di redazione contestuale dei due momenti, giacché niente esclude che la parte motiva svolga analoga funzione servente anche nelle ipotesi di redazione differita; del resto, la stessa dizione letterale dell'art. 544, comma 1, c.p.p. induce a ritenere che la motivazione, pur contestuale, sia in ogni caso distinta dal comando-dispositivo, quale «veicolo, autonomo e specifico, del discorso giustificativo, e cioè, delle ragioni della decisione»<sup>16</sup>.

### L'anomalia può risolversi nel vizio di motivazione?

Nella sentenza in esame, ad uno dei tre imputati, dopo essere state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, è ridotta la pena in appello a trenta anni di reclusione, così come risulta dal dispositivo anche nella sua formulazione originale letta in udienza, in luogo dell'ergastolo irrogato in sede di giudizio abbreviato. La motivazione, depositata

<sup>12</sup> Cass., sez. II, 20 maggio 2008, n. 25530, *CED Cass.*, 240649; Cass., sez. VI, 10 luglio 2003, n. 37337, *CED Cass.*, 226915.

<sup>13</sup> Cass., sez. VI, 23 maggio 2003, n. 22675, *CED Cass.*, 226048.

<sup>14</sup> Cass., Sez. IV, 28 maggio 2008, n. 27429, *CED Cass.*, 240849.

<sup>15</sup> Cass., sez. VI, 13 luglio 1999, n. 2695, *Cass. pen.*, 2000, 2374. Nell'ipotesi di motivazione contestuale (sentenza di applicazione pena) è stato ritenuto che la motivazione potesse integrare il dispositivo in punto di concessione delle attenuanti generiche.

<sup>16</sup> Bargi, *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004, 111, 195.



successivamente, riconosce allo stesso imputato l'esistenza del reato continuato, condannandolo ad una pena finale di venti anni di reclusione. Richiesta la semplice correzione dell'errore materiale, la Corte di cassazione, richiamandosi all'indirizzo interpretativo maggioritario, dichiara invece la prevalenza del dispositivo, data anche la sua coerenza interna; tuttavia – quasi *melius re perpensa* viene individuato un difetto di motivazione sul punto specifico del trattamento sanzionatorio, con conseguente annullamento con rinvio.

Ora, secondo un'impronta più lineare, il tema del contrasto fra dispositivo e motivazione non riguarda tanto la coerenza interna del ragionamento giustificativo del giudice, ma la impossibilità di eseguire il comando contenuto nel provvedimento, con conseguente opportunità, per il giudice di legittimità, di eliminare l'errore di diritto mediante annullamento della sentenza non riconducibile a vizi della motivazione, «ma al rilievo di un *error juris* ricavabile dalle norme che sanciscono la regola di giudizio»<sup>17</sup>. Si sostiene, in ogni caso, che la ricostruzione fondata sul difetto esecutivo del provvedimento sia ipotizzabile solo nel caso di difformità fra proposizioni prescrittive omogenee della decisione, quali la concreta determinazione della pena principale o accessoria.

Secondo una diversa prospettiva, invece, ove la motivazione sia sganciata dal dispositivo, si è al cospetto di una decisione non giustificata, come tale mancante dell'apparato argomentativo, emendabile secondo il di-

sposto generale dell'art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p.<sup>18</sup>.

Ad un attento esame, però, sembra che il contrasto fra motivazione e dispositivo rappresenti un vizio non analitico, ma sostanzialmente pratico, capace di generare la difficoltà di eseguire il *decisum*; tutto ciò, naturalmente, anche senza scomodare la nozione di «sentenza suicida»<sup>19</sup>, che ricorre tutte le volte in cui il discorso giustificativo è totalmente incompatibile con il dispositivo<sup>20</sup>, riconoscendosi forza prescrittiva della motivazione analoga a quella contenuta nel dispositivo.

Da un punto di vista concreto, in tutte le ipotesi in cui si ravvisi una inconciliabilità fra proposizioni prescrittive (anche quelle presenti in motivazione), si ritiene prevalente il dispositivo ove la sentenza sia già passata in cosa giudicata, con potenziale coinvolgimento del giudice dell'esecuzione; viceversa, pendenti ancora i termini per proporre ricorso per cassazione, «spetta alla Corte disporre l'annullamento»<sup>21</sup>. È questa la linea di fondo solcata dalla pronuncia in esame, dove emerge un conflitto fra parti della sentenza (motivazione e dispositivo) relativo a proposizioni prescrittive sulla concreta determinazione della pena. Qui, però, la Corte, attesa la coerenza degli enunciati scritti nel dispositivo, ne afferma la prevalenza in linea con l'orientamento dominante, ma dispone, al contempo, l'annullamento con rinvio, per nuovo esame di merito, riconvertendo la patologia alla stregua di vizio dell'apparato argomentativo. Si tratta di un colpo al cerchio e uno alla botte. Da un lato, per un principio di conservazione, si asserisce che il *dictum* è

<sup>17</sup> Amodio, *Motivazione*, cit., 250.

<sup>18</sup> Bargi, *Controllo*, cit., 110.

<sup>19</sup> Al riguardo, Bellavista, *La sentenza suicida*, *Indice pen.*, 1971, 5.

<sup>20</sup> Come nel caso in cui all'assoluzione segua una motivazione che affermi la piena responsabilità del prosciolto.

<sup>21</sup> Amodio, *Motivazione*, cit., 250.

prevalente e, dunque, la motivazione è irrilevante a tal riguardo; dall'altra, poiché la dissimmetria si presentava assai singolare e con evidenti effetti pratici, emerge la necessità di porre rimedio escogitando un difetto di motivazione nemmeno formalmente richiesto dal ricorrente.

In casi del genere, a rigore, più che un vizio della motivazione, che richiede un vero e proprio difetto della parte argomentativa, do-

vrebbe emergere, piuttosto, una "sospensione del giudizio" sulla decisione<sup>22</sup>; e rimettere un nuovo sindacato al giudice di merito conseguente all'annullamento è poco giustificabile sul piano sistematico: o si adotta la rescissione della sentenza per l'impossibilità di ricostruire la volontà del giudice e, allora, il *dictum* non prevale affatto sulla motivazione; o si rettifica direttamente la disarmonia, laddove essa non influisce sul comando e sull'esecuzione.

<sup>22</sup> Iacoviello, *Motivazione della sentenza penale*, Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, 787.